



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Divisione XXVI
Prot. N. 02353 Posix.

Roma, 3 LUG. 2000 19

Al Le Regioni e alle Province
Autonome
LORO SEDI

OGGETTO: Pubblicazione dell'elenco dei prodotti tradizionali.

Si fa seguito alla riunione svoltasi il 30 giugno 2000 presso questa Amministrazione, concernente l'elenco dei prodotti tradizionali e di quelli per i quali si ritiene necessaria inoltrare la richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 8 settembre 1999, n. 350 e si comunicano le determinazioni alle quali si è pervenuti con l'unanime consenso dei partecipanti alla predetta riunione:

1. Ciascun Ente territoriale (regione o provincia autonoma) dovrà trasmettere – mediante fax (0642013126) o posta elettronica (qualita@politicheagricole.it) - allo scrivente entro la data del 10 luglio p.v. sia l'elenco dei prodotti tradizionali già trasmesso entro i termini del citato D.M., riclassificati nelle categorie riportate nell'allegato "Allegato A", sia l'elenco aggiuntivo riguardante i prodotti per i quali si chiede la deroga;
2. Sarà cura dell'Ente territoriale procedere all'accorpamento, sotto il medesimo nome, sia di tipologie concernenti il medesimo prodotto (esempio: formaggio pecorino fresco e stagionato) sia dei riferimenti geografici, comunque consacrati dall'uso, che possono essere richiamati nella descrizione delle corrispondenti zone di produzione, quando ad essi non è riconducibile una diversa metodologia produttiva: in quest'ultimo caso, i differenti metodi potranno costituire oggetto di rimando a sottosezioni della scheda unitaria di riferimento;
3. Il nome che individua il prodotto tradizionale non può costituire oggetto di richiesta di deposito e di registrazione di marchio;
4. L'eventuale nome geografico con il quale solitamente viene individuato il prodotto tradizionale è solo funzionale a tale identificazione e non può assumere il valore di un'attestazione di origine o di provenienza e nemmeno costituire il fondamento di un provvedimento di riconoscimento dell'origine del prodotto stesso;
5. All'atto dell'immissione al consumo, i prodotti inseriti nell'elenco di cui al citato D.M. non possono fregiarsi della qualificazione "tradizionale" stante il contrario orientamento espresso dalla Commissione Europea, ma potranno contenere nell'etichettatura riferimenti al predetto elenco;
6. Relativamente alla preparazione e alla commercializzazione dei piatti composti o di ricette gastronomiche gli stessi, a causa della loro multiforme modalità di presentazione, dovranno essere stralciati dagli elenchi regionali e provinciali già trasmessi, in quanto costituiranno oggetto di ulteriore valutazione in una prossima riunione tecnica;
7. I riferimenti ai vini ed alle acque minerali devono essere eliminati dai predetti elenchi, in attuazione di quanto già deciso nelle riunioni precedenti.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE
AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Roma, _____ 19 _____

Divisione _____

Prot. N. _____ Posiz. _____

Al _____

OGGETTO: _____

Allo scopo di consentire a ciascuna Regione e Provincia Autonoma la possibilità di integrare o di modificare gli elenchi già trasmessi, anche mediante il completamento di istruttorie non ancora ultimate, verrà operata entro il 31 gennaio 2001, una revisione generale dei predetti elenchi. Tale data costituisce anticipazione della scadenza, fissata dal più volte richiamato decreto ministeriale, del 12 aprile 2001.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Laura La Torre)

Allegato A

ELENCO DELLE CATEGORIE DEI PRODOTTI TRADIZIONALI

- Bevande analcoliche, distillati e liquori;
- Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione;
- Condimenti;
- Formaggi;
- Grassi (burro, margarina, oli);
- Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria;
- Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi;
- Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro);

Regione o Provincia Autonoma
Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali

(D.M. 8 settembre 1999, n. 350)

| Tipologia (1) | N° (2) | Prodotto (3) | Richiesta di deroga sanitaria (4) |
|------------------|-----------|--------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- 1) classificazione di cui all'Allegato A;
- 2) numerazione progressiva;
- 3) nome tradizionale ed eventuali sinonimo o nome dialettale;
- 4) riportare asterisco in caso di richiesta di deroga.